

## Policy Whistleblowing (LTC)

### SOMMARIO

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>       | <b>2</b> |
| <b>2. RIFERIMENTI NORMATIVI</b>               | <b>2</b> |
| <b>3. DEFINIZIONI</b>                         | <b>2</b> |
| <b>4. MODALITA' OPERATIVA</b>                 | <b>2</b> |
| 4.1. Il Whistleblowing                        | 2        |
| 4.1.1. Destinatari                            | 2        |
| 4.1.2. L'oggetto della segnalazione           | 3        |
| 4.2. La comunicazione                         | 3        |
| 4.2.1. I canali di comunicazione              | 3        |
| 4.2.2. I requisiti della segnalazione         | 4        |
| 4.3. Gestione della segnalazione              | 4        |
| 4.3.1. Analisi preliminare                    | 4        |
| 4.3.2. Approfondimenti specifici              | 4        |
| 4.4. Tutela                                   | 4        |
| 4.4.1. Tutela e responsabilità del Segnalante | 4        |
| 4.4.2. Tutela del Segnalato                   | 5        |
| 4.5. Gestione documentazione                  | 5        |
| 4.5.1. Conservazione della documentazione     | 5        |
| 4.5.2. Aggiornamento della policy             | 5        |
| <b>5. DOCUMENTI COLLEGATI</b>                 | <b>5</b> |

- Copia controllata n. \_\_\_\_\_  
 Copia non controllata

Stato documento: AT

|             |             |   |                  |
|-------------|-------------|---|------------------|
| 1           | 30/06/2023  | Aggiornamento per adeguamento legislativo | DIR LTC          |
| <b>Rev.</b> | <b>Data</b> | <b>Motivo</b>                             | <b>Approvato</b> |

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è quello di fornire alla persona segnalante (c.d. whistleblower) chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte.

| Ragione sociale       | Applicabilità   | Note                      |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| LA TRIVENETA CAVI SPA | Completa        | -                         |
| VENETA TRAFILI SPA    | Non applicabile | Vedere procedura dedicata |

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.Lgs 231/2001** - Responsabilità amministrativa delle società e degli enti
- **DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- **D.Lgs 24/2023** - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- **ISO 37002** - Whistleblowing management systems. Guidelines

## 3. DEFINIZIONI

«Informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D.Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«Segnalazione»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«Segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 24/23;

«Segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 24/23;

«Divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«Persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«Facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«Contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 24/23 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«Gestore»: il soggetto incaricato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione delle segnalazioni e dei canali interni di segnalazione;

«Segnalazione anonima»: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili;

«Ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«Società»: LTC

## 4. MODALITA' OPERATIVA

### 4.1. Il Whistleblowing

#### 4.1.1. Destinatari

Destinatari della procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti della Società;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i tirocinanti, i soci e, più in generale, chiunque abbia un rapporto in essere con la Società.

La tutela dei destinatari si applica anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Sono considerati destinatari anche:

- le persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (c.d. facilitatori);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### **4.1.2. L'oggetto della segnalazione**

La segnalazione può riguardare la commissione di:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni dei Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Sono escluse le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

## **4.2. La comunicazione**

### **4.2.1. I canali di comunicazione**

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/23.

In particolare, la Società ha individuato il seguente numero di telefono: **366 762 1545** a ciò dedicato a cui rivolgersi mediante la app TELEGRAM, adeguatamente crittografata in modo da garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tramite tale canale è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta e in forma orale, anche attraverso un messaggio vocale registrato.

Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Resta salva la possibilità di invio della segnalazione in busta chiusa, senza identificativo esterno del mittente e con la dicitura "SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING", all'indirizzo LA TRIVENETA CAVI SPA, Via Orna, 35 – 36040 BRENDOLO (VI) nonché quella di richiedere un incontro diretto per presentare segnalazione orale. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Ai sensi del D.Lgs. 24/23, inoltre, il segnalante può usufruire di un canale di segnalazione esterno, fornito da ANAC (ANAC | Home page - [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)), oppure della divulgazione pubblica, al ricorrere di specifiche condizioni indicate agli artt. 6 e 15 del Decreto.

Il canale di segnalazione interno è comunicato anche sul sito internet della Società e reso disponibile a tutti i destinatari mediante il sito web, tramite un contatto diretto per procedere ad inoltrare una segnalazione.

L'incarico di Responsabile del canale interno di segnalazioni è affidato all'OdV, nella specifica figura del Prof. Avv. Chiara Silva.

#### **4.2.2. I requisiti della segnalazione**

Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, o altro legame con essa;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto o i fatti oggetto della segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime sono consentite dal D.Lgs. 24/23.

### **4.3. Gestione della segnalazione**

#### **4.3.1. Analisi preliminare**

Il Gestore è adeguatamente formato ed ha il compito di:

- a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

Il Gestore verbalizza il ricevimento della segnalazione e il suo contenuto in un'apposita scheda di ricezione, adeguatamente archiviata poi a sua cura.

#### **4.3.2. Approfondimenti specifici**

Il Gestore, qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, compila la scheda di chiusura e procede alla relativa archiviazione della stessa.

Altrimenti, il Gestore svolge gli adeguati approfondimenti in relazione alla stessa ed egli, a tal fine, può avvalersi della collaborazione delle altre funzioni aziendali (ad es. risorse umane, legale, compliance), le quali potranno essere coinvolte nelle indagini interne sulle segnalazioni.

Il Gestore ha il compito di fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In ogni caso, il Gestore a conclusione della propria attività compila la scheda di chiusura della segnalazione e la archivia a propria cura.

Qualora gli approfondimenti e le indagini svolte facciano emergere elementi che necessitino di attivarsi o comunque di prendere adeguati provvedimenti, il Gestore comunica e suggerisce le attività da compiere al Datore di Lavoro.

### **4.4. Tutela**

#### **4.4.1. Tutela e responsabilità del Segnalante**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi del c.p. o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,

espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90.

Nei confronti del soggetto segnalante non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Gestore delle segnalazioni, sempre mediante il canale interno, che valuterà l'opportunità/necessità di far adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa, e la sussistenza degli estremi per far avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione, salva ogni eventuale azione civile o penale che il soggetto che ha subito ritorsioni possa esperire a sua tutela.

Il soggetto potrà in ogni caso rivolgersi all'ANAC per denunciare le ritorsioni subite (art. 19 D.Lgs. 24/2023).

#### **4.4.2. Tutela del Segnalato**

Nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 c.c., il segnalante potrà essere perseguito ai sensi di legge.

Sono, altresì, fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La Società garantisce il rispetto della riservatezza durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 12 del D.Lgs. 24/23. Viene, inoltre, garantita la conformità del trattamento al Reg. Europeo 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 58/2018.

### **4.5. Gestione documentazione**

#### **4.5.1. Conservazione della documentazione**

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore designato assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 5 anni dalla ricezione della segnalazione e archivia le schede di ricezione e di chiusura, oltre che la documentazione raccolta.

#### **4.5.2. Aggiornamento della policy**

La policy sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività, della esperienza maturata e dell'evoluzione organizzativa.

## **5. DOCUMENTI COLLEGATI**

| <b>Codice</b> | <b>Tipo</b> | <b>Titolo</b> |
|---------------|-------------|---------------|
|---------------|-------------|---------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|